

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Chiusura pubblico esercizio e stabilimento balneare ad insegna [redacted] ubicato in [redacted] - [redacted] -

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 41 DEL 23/10/2020

Cod. Profilo 136835

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICE E SUAP

PREMESSO che:
- in data 08.09.2020 è stata assunta agli atti d'ufficio la nota prot. n. 80590 del 08.09.2020 del Comando Polizia Locale di Catanzaro, con in allegato il verbale di violazione amministrativa n. 634 Reg. Gen. 205/2020 elevato a carico di [redacted] nato a [redacted] ed ivi residente in [redacted], in qualità di legale rappresentante della [redacted], in quanto violava le norme di cui all'art. 49 c. 4 bis L. 122/10 – art. 64 c. 1 – 6 – 9 D.Lgs. 59/10 – L- 287/91 – art 2 D.Lgs. 147/12 s.m. e 1. per il seguente motivo: "*Apriva un esercizio pubblico di somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande senza la prescritta autorizzazione o SCIA. Com. irr. Cod. Univoco SUAP 9148 nota 67505 del 23.07.2020;*"
- la [redacted], obbligato in solido, ha sede in Catanzaro, [redacted];

EVIDENZIATO che: prima di procedere all'adozione del presente provvedimento si è proceduto alla verifica degli atti allo stato rinvenuti presso il Settore ed in particolare :
presso il SUAP risultano essere state inoltrate dalla società [redacted] le seguenti SCIA di subingresso nell'attività di pubblico esercizio permanente e nell'attività di stabilimento balneare precedentemente in capo alla [redacted] ed esercitata in virtù della Autorizzazione Amministrativa n. 488 del 06.12.2007, ceduta alla suddetta [redacted] giusto atto notarile reg. n. 1049 del 28.02.2020:

- SCIA prot. n. 40112 del 05.05.2020 Cod. Univoco n. 8693
- SCIA prot. n. 64793 del 15.07.2020 Cod. Univoco n. 9028;
- SCIA prot. n. 67505 del 23.07.2020 Cod. Univoco n. 9148,

- il SUAP per le motivazioni di cui alle note prot. n. 41450 del 11.05.2020, n. 65517 del 20.07.02020 e n. 72310 del 06.08.2020, alle quali si fa espresso rinvio, ha comunicato alla [redacted]:

- l'irricevibilità delle SCIA sopra indicate disponendo, contestualmente, tra l'altro, il divieto di prosecuzione dell'attività;
- l'impossibilità di iniziare l'attività segnalata, anche in caso di ripresentazione di una nuova pratica, fino a quando non fosse stata in possesso dei necessari titoli abilitativi in quanto presupposti essenziali e tra gli altri la concessione demaniale a nome del subentrante che non risulta essere stata rilasciata dal Settore Patrimonio – Provveditorato – Partecipate;

EVIDENZIATO altresì che:
- nei confronti del cedente, ditta [redacted], è stata adottata dal Settore Edilizia Privata l'ordinanza n. 3 del 12.04.2018, alla quale si fa espresso rinvio, con la quale è stata disposta la demolizione di opere realizzate abusivamente sul suolo demaniale;
- che non sono pervenute comunicazioni circa l'ottemperanza della stessa;

RILEVATO che presso il Settore, ad eccezione di quella sopra citata, non risulta essere pervenuta alcuna ulteriore documentazione finalizzata alla riapertura del pubblico esercizio/stabilimento balneare da parte della [redacted];

RICHIAMATE le prescrizioni del D.Lgs. n. 59/2010 ed in particolare i seguenti commi dell'art. 64:
- comma 1: "*L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per*

territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni";
- comma 6: "*L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- comma 9: "Il *comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: "A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio*";

EVIDENZIATO che:
- nel caso in questione emerge palesemente la non osservanza delle prescrizioni sopra richiamate;
- conseguentemente la [redacted] sta svolgendo un'attività in assenza, tra gli altri, di alcuni fondamentali pareri rilasciati dagli uffici titolari di endoprocedimenti sia interni che esterni all'Amministrazione con particolare riferimento alla sicurezza dei locali, registrazione sanitaria e quant'altro;

EVIDENZIATO, altresì, come l'art. 64, c. 9 del sopra richiamato D.Lgs. n. 59/2010 e contestato alla [redacted], prescriva in maniera inequivocabile l'applicazione, oltre che della sanzione pecuniaria, anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio;

RITENUTO per tutto quanto sopra espresso di dover disporre la chiusura immediata del [redacted] ubicato in [redacted] snc, con insegna [redacted], in quanto la [redacted], rappresentata dal sig. [redacted] come sopra generalizzato, risulta essere priva dei necessari titoli abilitativi per come per altro accertato anche dalla Polizia Locale;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento si rende necessario allo scopo di impedire la prosecuzione di una attività priva dei dovuti e necessari titoli abilitativi e per evitare, tra l'altro, che i trasgressori continuino a trarre vantaggi dalla medesima attività;

DATO ATTO che si prescinde dall'invio della comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, in quanto trattasi di provvedimento sanzionatorio accessorio espressamente previsto e consequenziale all'irrogazione della sanzione pecuniaria, dal richiamato art. 64, c. 9 del D.Lgs. n. 59/2010 ed il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

VISTI:
la L. 287/1991 e ss.mm.ii.
il D.Lgs. n. 59/2010 ed in particolare l'art. 64 c. 9
il D.Lgs. 122/2010
il D.Lgs. 147/2012
il T.U.L.P.S. RD n. 733/1931
la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

la L. n. 122/2010
il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Per i motivi sopra detti:

ORDINA

al sig. [redacted], nato a [redacted] ed ivi residente in [redacted], nella sua qualità di legale rappresentante della [redacted], con sede in [redacted], la chiusura del [redacted] ad insegna [redacted] ubicato in [redacted];

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei consequenziali provvedimenti in caso di accertata inottemperanza della stessa ai sensi della normativa in materia.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ;
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:
- al sig. [redacted] in premessa generalizzato, quale legale rappresentante della [redacted], via [redacted] – Catanzaro -
- alla [redacted] -

La trasmissione a mezzo pec:
- al Comando Polizia Municipale di Catanzaro -
- al Settore Edilizia Privata e SUE -
- al Settore Patrimonio - Provveditorato – Partecipate –
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro SIAN e SISP -

la pubblicazione del presente provvedimento:
- all'Albo Pretorio on-line del Comune e nell'apposita sezione del sito Istituzionale.

Istruttore Direttivo
Patrizia Cucunato

Il Dirigente
Dott. Antonino Ferraiolo

Cod. Profilo 136835

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti legalmente.

IL DIRIGENTE

Dott. Antonino Ferraiolo

==========

Municipio Di Catanzaro

Il sottoscritto_____ Messo del Comune dichiaro di avere oggi _____ notificato la presente al nominato in oggetto per averne piena conoscenza di copia in mani di _____ che ha qui firmato in calce in segno di ricevuta.

Il Consegnatario

Il Messo Notificatore